

Art. 88

1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, **sciogliere le Camere**¹ o anche una sola di esse.
2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

¹ Quando una maggioranza parlamentare non garantisce più il buon andamento del Governo può anche chiedere lo scioglimento delle camere prima di termine del loro mandato. E' un altro potere (relativo) che ha anche se molto difficile da attuare. Occorre una crisi parlamentare veramente problematica.